



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

N.9

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.
20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 18.45
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni della
Bassa Valle Scrivia in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione
degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori:

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAGLIANI Gianni	Si	No
2	BOTOSSO UGO	Si	No
3	CASASCO Stefano	Si	No
4	CECERE Salvatore	Si	No
5	CERVETTI Cristiano	Si	No
6	CISI Piero Angelo	Si	No
7	FERRARI Giovanni Luigi Mario	Si	No
8	FIorentino Salvatore	Si	No
9	GUAGNINI Adolfo	Si	No
10	MAGGI Corinna	No	Si
11	MORESCHI Lucia	Si	No
TOTALE		10	1

con l'intervento e l'assistenza del Segretario dell'Unione Dott. Francesco Matarazzo, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- *sono stati individuati quali scrutatori, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo Scrivia, applicabile anche all'Unione in virtù di disposizioni statutarie, i Sigg. Consiglieri Fiorentino – Casasco – Ferrari.*

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario dell'Unione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo ente è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

TENUTO CONTO CHE:

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: “il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”;
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali e inserimento di ulteriori informazioni;
- con provvedimento del 20/11/2019, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, ha formalizzato gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, in cui sono contenute indicazioni utili per l'impostazione della relazione annuale e del piano di razionalizzazione periodica; tali indirizzi, unitamente alle schede di rilevazione dei dati riferiti ad ogni singola partecipazione societaria, sono stati ulteriormente richiamati con l'avviso del Dipartimento del Tesoro dello scorso 08/11/2022;

RILEVATO CHE nell' Avviso del Dipartimento del Tesoro, pubblicato in data 08.11.2022, risulta previsto quanto segue:

“Entro il prossimo 31 dicembre 2022, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP). Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti sono rese disponibili le schede in formato elaborabile, scaricabili dai link sotto riportati. La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2020. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2020 e a quanto riportato sul sito del Dipartimento del Tesoro. Sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP. Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP. Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazioni, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP, e la Scheda Rappresentante. L'avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull'home page del Portale Tesoro e con l'invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo *Partecipazioni*.....”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata avente carattere negativo;

PRESO ATTO del parere favorevole ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 10 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società partecipate, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, confermando che l'Unione Bassa Valle Scrivia non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta;
2. l'assenza della necessità di procedere all'approvazione del bilancio consolidato in assenza di enti e società da consolidare;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di concludere tempestivamente il procedimento attuando nei termini il disposto dell'art. 20 del TUSP;

Visto l'art. 134 – comma 4° del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 10 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

In forza del disposto dell'art.22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo Scrivia, applicabile anche all'Unione in virtù di disposizioni statutarie, si dà atto che il verbale della seduta è rappresentato dalla registrazione integrale del file audio della stessa su supporto informatico, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, quale allegato digitale delle deliberazioni consiliari. A tal fine il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti.

Presa visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.unionebassavallecriviva.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario dell'Unione

Dott. Francesco Matarazzo

Dott. Francesco Matarazzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.